SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia Pag. 4

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 28 agosto 1987.

Dichiarazione dell'esistenza della reciprocità tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Nigeria ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi sui beni dello Stato nigeriano esistenti in Italia. Pag. 12

DECRETO 2 novembre 1987.

Dichiarazione dell'esistenza della reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Nigeria ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi sui beni dello Stato nigeriano esistenti in Italia. Pag. 12

Ministero della sanità

DECRETO 24 settembre 1987, n. **481.**

Determinazione delle attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali Pag. 13

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 ottobre 1987, n. **482.**

Modificazioni all'allegato *B* della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili Pag. 14

Ministero del tesoro

DECRETO 24 settembre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 18 giugno 1986, in certificati di credito a tasso fisso Pag. 15

DECRETO 24 settembre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 17 luglio 1986, in certificati di credito a tasso fisso Pag. 16

DECRETO 13 ottobre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 19 agosto 1986, in certificati di credito a tasso fisso Pag. 17

DECRETO 19 ottobre 1987.

Modificazione all'art. 8 del decreto ministeriale 15 settembre 1987 recante emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° dicembre 1986, quale contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese Pag. 17

Ministero
dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 14 novembre 1987.

Aumento del titolo volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1987 Pag. 18

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 11 novembre 1987.

Interventi diretti al ripristino di infrastrutture danneggiate nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio-agosto 1987. (Ordinanza n. 1243/FPC) Pag. 19

ORDINANZA 11 novembre 1987.

Modificazioni alle ordinanze n. 1171/FPC del 21 settembre 1987 e n. 1173/FPC del 21 settembre 1987 concernenti rispettivamente misure urgenti relative alla bonifica delle aree dell'ex stabilimento «Centro ecologico padano» di Carpiano e alla bonifica dell'area inquinata dello stabilimento ex «Baratta» di Alessandria. (Ordinanza n. 1245/FPC). Pag. 19

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, coordinato con la legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452, recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987». Pag. 20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio. Pag. 31

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione. Pag. 31

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, a cinque posti di primo dirigente nelle Università e negli istituti universitari Pag. 36

Università di Bologna: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario Pag. 36

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario Pag. 36

Regione Lombardia:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11 Pag. 36

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 32 Pag. 36

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 64 Pag. 36

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/13 Pag. 37

Regione Marche: Concorso ad un posto di primario ospedaliero di oculistica presso l'unità sanitaria locale n. 22 Pag. 37

Regione Emilia-Romagna: Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore perito industriale per la sicurezza, personale di vigilanza ed ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 14 Pag. 37

Regione Veneto:

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12 Pag. 37

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34 Pag. 37

Regione Calabria:

Concorso riservato ad un posto di aiuto di ortopedia presso l'unità sanitaria locale n. 20 Pag. 37

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 20. Pag. 38

Provincia di Trento: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non Pag. 38

Istituto delle suore di Maria consolatrice di Milano: Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione Pag. 38

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 38

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di chimico nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina.

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ingegnere nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di fisico nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di perito chimico, fisico e tecnologo nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito.

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo coadiutore nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cinquantuno posti di segretario contabile nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa.

Concorso pubblico a due posti di agente nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito.

Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a cinquanta posti di segretario contabile nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa.

Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a quarantasette posti di segretario contabile nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa.

Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a trentuno posti di segretario contabile nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa.

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto del personale della giustizia militare.

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità «architettonico-edile».

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di interprete traduttore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto degli interpreti traduttori della Difesa.

Da 87A9925 a 87A9937

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 48, 49, 50 e 51, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 48. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 49 *(Corso di laurea in medicina e chirurgia)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 50 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probalile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 51 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 52 *(Esami)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 53 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 54 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 55 *(Tirocinio post-lauream)*. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 56 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 57 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;

statistica e matematica;

biologia;

genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;

anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;

istochimica;

citologia;

citologia molecolare;

embriologia;

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;

anatomia topografica;

anatomia radiologica;

anatomia clinica;

neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;

biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
- patologia generale;
- citopatologia;
- patologia molecolare;
- oncologia;
- patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
- immunologia;
- immunoematologia;
- immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
- patologia generale;
- fisiopatologia generale;
- fisiopatologia applicata;
- fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
- microbiologia;
- micologia medica;
- virologia;
- parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. «Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
- farmacologia I;
- farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
- biochimica clinica;
- patologia clinica;
- microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
- metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
- metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
- psicologia medica;
- storia della medicina;
- igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. Area delle scienze del comportamento umano.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):

odontostomatologia;

chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):

oftalmologia;

ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):

ortopedia e traumatologia;

chirurgia della mano;

medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):

otorinolaringoiatria;

audiologia;

foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):

dermatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;

dermatologia allergologica e professionale;

venereologia.

Numero di ore: 250.

12. Area della medicina clinica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

malattie infettive;

farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):

medicina interna;

terapia medica;

genetica medica;

geriatria;

medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;

oncologia radioterapica;

malattie infettive (corso integrato):

malattie infettive;

malattie tropicali;

parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):

farmacologia II;

chemioterapia;

tossicologia;

neuropsicofarmacologia;

nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. Area della pediatria generale e specialistica.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):

pediatria;

chirurgia pediatrica;

neuropsichiatria infantile;

neonatologia;

terapia pediatrica speciale;

pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. Area della ginecologia ed ostetricia.

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la mobilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):

ginecologia ed ostetricia;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

ginecologia oncologica;

medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale;

istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. Area della diagnostica per immagini.

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):

radiologia;

radiobiologia;

radioterapia;

medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;

chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

anestesiologia e rianimazione;

terapia del dolore;

terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;

economia sanitaria;

educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;

deontologia ed etica medica;

psicopatologia forense;

tossicologia forense;

criminologia e difesa sociale;

medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;

igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina di comunità;

igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1987
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 104

87A10171

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 agosto 1987.

Dichiarazione dell'esistenza della reciprocità tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Nigeria ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi sui beni dello Stato nigeriano esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 28 agosto 1987 con cui l'incaricato d'affari della Repubblica di Nigeria in Roma, in tale qualità rappresentante ad ogni effetto della Repubblica di Nigeria, chiede che, previa dichiarazione della sussistenza delle condizioni di reciprocità fra l'Italia e la Repubblica di Nigeria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, secondo e terzo comma del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, venga negata l'autorizzazione ad eseguire sequestri e ogni altra misura cautelare su beni mobili e immobili, navi, crediti, titoli, valori e ogni altra cosa spettante al Goveno della Repubblica di Nigeria ed esistente nel territorio nazionale italiano, nonché a proseguire procedure cautelari in corso sui medesimi beni;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri, servizio del contenzioso diplomatico dei trattati e degli affari legislativi in data 26 agosto 1987, protocollo n. 141/1442, con cui si assicura che «la legislazione e la prassi vigente in Nigeria non consentono di procedere a sequestro e comunque ad atto di esecuzione nei confronti di beni (comprese le navi) spettanti a Stati esteri se non previa autorizzazione governativa»;

Ritenuto pertanto che ricorre la condizione di reciprocità — prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 — fra l'Italia e la Repubblica di Nigeria ai fini del richiesto provvedimento;

Ritenuto che, infine, il diniego dell'autorizzazione a procedere esecutivamente sui beni di proprietà dello Stato di Nigeria sul territorio italiano sembra opportuno in considerazione della particolare delicatezza dei rapporti esistenti tra lo Stato italiano e la Nigeria ed in vista del mantenimento della migliore tutela degli interessi italiani in quel Paese;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra l'Italia e la Repubblica di Nigeria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 e rifiuta l'autorizzazione a eseguire il sequestro sulla nave River Kerawa di bandiera nigeriana, armata dalla Nigerian National Shipping Line Ltd. di Apapa nonché a procedere al compimento di sequestri o di ogni altra misura cautelare su qualsiasi bene o credito di qualunque natura appartenenti e/o spettanti al Governo della Repubblica di Nigeria o a società statali nigeriane.

Rifiuta altresì l'autorizzazione a proseguire procedure cautelari in corso sui medesimi beni.

Roma, addì 28 agosto 1987

Il Ministro: VASSALLI

87A10264

DECRETO 2 novembre 1987.

Dichiarazione dell'esistenza della reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Nigeria ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi sui beni dello Stato nigeriano esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che presso il tribunale di Taranto è in corso una procedura per sequestro conservativo, che ha per oggetto beni appartenenti alla Nigerian National Petroleum Corporation, ente di Stato nigeriano, come risulta dalla comunicazione in data 23 ottobre 1987 del Ministero degli affari esteri, servizio del contenzioso diplomatico;

Vista l'istanza dell'ambasciatore della Repubblica federale di Nigeria pervenuta a questo Ministero il 28 ottobre 1987, con la quale si auspica, in relazione alla suddetta procedura, l'immediata adozione dei provvedimenti previsti dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Ritenuto che nella comunicazione sopra menzionata del Ministero degli affari esteri si afferma, sulla base di indagini esperite per mezzo dell'ambasciata d'Italia in Lagos, che in Nigeria, per legislazione e prassi vigenti, non è consentito di procedere a sequestro o comunque ad atti di esecuzione su beni di Stati esteri se non previa autorizzazione governativa; che tale situazione, anche in mancanza di specifica indicazione delle disposizioni di legge alle quali si fa riferimento, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella sussistente in Italia per la sequestrabilità e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa autorizzazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato nigeriano esiste la condizione di reciprocità prevista dal decreto del 1925;

Attesa la inopportunità di autorizzare la prosecuzione della procedura di sequestro e degli atti esecutivi a questa connessi in corso presso il tribunale di Taranto, in considerazione della possibile compromissione dei rapporti esistenti fra lo Stato italiano e quello nigeriano e della necessità di salvaguardare gli interessi italiani e dei residenti italiani in Nigeria;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Nigeria, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della procedura di sequestro conservativo e degli atti esecutivi a questa connessi in corso presso il tribunale di Taranto, su iniziativa della società Intercontinental Consolidated Companies Incorporated, nei confronti della Nigerian National Petroleum Corporation, ente di Stato nigeriano.

Roma, addì 2 novembre 1987

Il Ministro: VASSALLI

87A10265

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 settembre 1987, n. **481**.

Determinazione delle attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Visto l'art. 21 di detta legge, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

Visto il proprio decreto in pari data che inserisce nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al ruolo sanitario, la tabella A-*bis* - Profilo professionale: odontoiatri, con le seguenti posizioni funzionali: 1) dirigente di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra, 2) coadiutore di servizio odontoiatrico o aiuto corresponsabile odontoiatra, 3) assistente odontoiatra;

Sentito il parere delle regioni;

Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali sono determinate come segue.

L'odontoiatra appartenente alla posizione funzionale iniziale svolge funzioni di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area di servizio alla quale è stato assegnato, secondo le direttive degli odontoiatri appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni di direttive impartite nonché per i risultati conseguiti.

La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.

L'odontoiatra appartenente alla posizione funzionale intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attività e prestazioni odontoiatriche, nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto della necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dall'odontoiatra appartenente alla posizione apicale.

L'odontoiatra appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni odontoiatriche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatogli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.

Le attività svolte dall'odontoiatra della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì una relazione annuale sull'attività svolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri della Comunità europea) è il seguente:

«Art. 21. — Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 63 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) è il seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentite le regioni, l'A.N.C.I. e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali».

— Il decreto che inserisce nell'allegato 1 al D.P.R. n. 761/1979, al ruolo sanitario, la tabella A-*bis* è il D.M. 24 settembre 1987, n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1987.

87G0588

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1987, n. **482.**

Modificazioni all'allegato *B* della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669, di modificazione ed integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 87/140/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971, modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983;

Considerato che l'allegato *B* della citata legge 26 novembre 1973, n. 883, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lane e/o peli; che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato; che pertanto è opportuno autorizzare i laboratori, nei casi dubbi, ad applicare un tasso convenzionale unico;

Considerato che al n. 28, dello stesso allegato non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati;

Considerato che al n. 38 dello stesso allegato relativo alla fibra «vetro tessile» il termine «filamento» deve essere soppresso in quanto tale fibra può presentarsi anche sotto forma non continua;

Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 12 febbraio 1987;

Visto l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato *B* alla legge 26 novembre 1973, n. 883, modificato con l'art. 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni:

nella colonna «Percentuali» in corrispondenza ai numeri 1, 2 e 3 relativamente alle fibre cardate in «lana e peli» e in «peli», all'indicazione percentuale 17 è apposta una nota di richiamo a pié pagina del seguente tenore: «(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato»;

al n. 28 il testo delle colonne «Fibre» e «Percentuali» si legge:

«Poliammidica o nylon:

fibra non continua	6,25
filamento	5,75»;

al n. 38 il testo delle colonne «Fibre» e «Percentuali» si legge:

«Vetro tessile:

di diametro medio superiore a 5 μm	2,00
di diametro medio pari o inferiore a 5 μm	3,00».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 12 ottobre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano i numeri dell'allegato *B* (Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile) alla legge n. 883/1973 qui richiamati, come modificati dall'art. 1 del presente decreto:

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	Lana e peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 (1)
3	Peli:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17,00 (1)
	Crine:	
	fibre pettinate	16,00
	fibre cardate	15,00
	(Omissis)	
28	*Poliammidica o nylon:*	
	fibra non continua	*6,25*
	filamento	5,75
	(Omissis)	
38	*Vetro tessile:*	
	di diametro medio superiore a 5 μm	*2,00*
	di diametro medio pari o inferiore a 5 μm	*3,00*
	(Omissis).	

(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 883/1973, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 669/1986, è il seguente:

«Art. 26. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonché alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983».

Nota all'art. 1:

Il testo aggiornato dei numeri 1, 2, 3, 28 e 38 dell'allegato *B* alla legge n. 883/1973 è riportato nelle note alle premesse.

87G0689

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 settembre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 18 giugno 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 18 giugno 1986, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'11 giugno 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 18 al 30 giugno 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75% annuale, della durata di sei anni, con godimento 18 giugno 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 9.145.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 990.855.000.000;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,50% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 18 giugno 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'11 giugno 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette annni, con godimento 18 giugno 1986 convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75%, della durata di sei anni, con godimento 18 giugno 1987, ammonta a L. 9.145.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.000 miliardi, a L. 990.855.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 18 giugno 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 94.931.412.500, così ripartite:

L. 94.131.225.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 18 giugno 1986, circolanti per l'importo di L. 990.855.000.000 (tasso: 9,50%);

L. 800.187.500 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 18 giugno 1987, circolanti per l'importo di L. 9.145.000.000 (tasso: 8,75%).

Gli oneri suddetti faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1987
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 176

87A10453

DECRETO 24 settembre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 17 luglio 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 624022/66-AU-115 del 10 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 17 luglio 1986, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 800 miliardi;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto del 10 luglio 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 17 al 31 luglio 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75% annuale, della durata di sei anni, con godimento 17 luglio 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 1.530.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 798.470.000.000;

Visto il proprio decreto del 17 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,50% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 17 luglio 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale del 10 luglio 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 17 luglio 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,75%, della durata di sei anni, con godimento 17 luglio 1987, ammonta a L. 1.530.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 800 miliardi, a L. 798.470.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 17 luglio 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 75.988.525.000, così ripartite:

L. 75.854.650.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 17 luglio 1986, circolanti per l'importo di L. 798.470.000.000 (tasso: 9,50%);

L. 133.875.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 17 luglio 1987, circolanti per l'importo di L. 1.530.000.000 (tasso: 8,75%);

Gli oneri suddetti faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1987
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 175

87A10454

DECRETO 13 ottobre 1987.

Conversione dei certificati di credito del Tesoro a cedola variabile, con godimento 19 agosto 1986, in certificati di credito a tasso fisso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile con godimento 19 agosto 1986, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, successivamente elevato a lire 1.250 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 7 del suddetto decreto dell'11 agosto 1986, ove si prevede:

che i portatori dei titoli possono richiedere, nel periodo dal 19 al 31 agosto 1987, la conversione dei medesimi in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50% annuale, della durata di sei anni, con godimento 19 agosto 1987;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che, al termine delle operazioni di conversione dei titoli in parola, l'importo dei certificati convertiti in titoli a tasso fisso è risultato pari a L. 545.000.000 e che, pertanto, l'ammontare dei certificati a tasso variabile si riduce a L. 1.249.455.000.000;

Visto il proprio decreto del 18 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987, con cui si è provveduto a determinare nella misura del 9,50% il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sulla seconda cedola — di scadenza 19 agosto 1988 — dei suddetti certificati di credito a tasso variabile, relativamente alla quota dei medesimi non convertita in titoli a tasso fisso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale dell'11 agosto 1986, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di sette anni, con godimento 19 agosto 1986, convertiti in certificati di credito del Tesoro al tasso fisso dell'8,50%, della durata di sei anni, con godimento 19 agosto 1987, ammonta a L. 545.000.000.

Di conseguenza, l'importo dei suddetti certificati a tasso variabile si riduce, dalle iniziali lire 1.250 miliardi, a L. 1.249.455.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per gli interessi da corrispondere alla scadenza del 19 agosto 1988 sui CCT a tasso variabile e su quelli a tasso fisso, di cui al precedente art. 1, sarà pertanto di complessive L. 118.744.550.000, così ripartite:

L. 118.698.225.000 per la seconda cedola dei CCT a tasso variabile con godimento 19 agosto 1986, circolanti per l'importo di L. 1.249.455.000.000 (tasso: 9,50%);

L. 46.325.000 per la prima cedola dei CCT a tasso fisso con godimento 19 agosto 1987, circolanti per l'importo di L. 545.000.000 (tasso: 8,50%);

Gli oneri suddetti faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1987
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 130

87A10455

DECRETO 19 ottobre 1987.

Modificazione all'art. 8 del decreto ministeriale 15 settembre 1987 recante emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° dicembre 1986, quale contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 428607/66-BC del 15 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1987, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 116, con il quale è stata disposta, a norma del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 122, un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1986, quale contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per l'importo di L. 145.658.000.000, al tasso d'interesse annuo del 9,85%;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto provvedimento, ove si prevede che gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto al netto della ritenuta fiscale del 6,25% e che la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da lire 1 milione, determinando per moltiplicazione il valore delle cedole afferenti agli altri tagli;

Visto, altresì, l'art. 8 del medesimo decreto ministeriale, ove è stato quantificato in L. 14.347.313.000 l'onere per interessi che graverà, a seguito dell'emissione in questione, sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987;

Considerato che per il predetto importo di lire 14.347.313.000 è stato assunto impegno a carico del medesimo capitolo di spesa;

Considerato che il sistema di arrotondamento dei pagamenti degli interessi, come delineato dal citato art. 4 del decreto suddetto, comporta un onere per interessi da corrispondere sui certificati alla data del 1° dicembre 1987 (prima cedola) pari a L. 14.347.495.070, con una differenza in più di L. 182.070;

Ritenuto che occorra di conseguenza modificare il citato art. 8 del suddetto provvedimento, al fine di assumere impegno altresì dell'ulteriore somma di L. 182.070 sul medesimo cap. 4691;

Decreta:

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 428607 del 15 settembre 1987, meglio citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1987, pari a L. 14.347.495.070, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1987
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 387

87A10456

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 novembre 1987.

Aumento del titolo volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1987.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'articolo 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.,

Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visti i decreti ministeriali 11 settembre 1987 e 17 ottobre 1987, con i quali è stata autorizzata la pratica dell'arricchimento dei vini da tavola, dei V.Q.P.R.D. e delle partite destinate alla elaborazione dei vini spumanti nelle aree viticole di talune regioni;

Tenuto conto che l'assessorato regionale all'agricoltura della Calabria ha segnalato che le condizioni climatiche sono state tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento in tutte le aree viticole ricadenti nel territorio della regione;

Tenuto conto, altresì, che l'assessorato all'agricoltura della regione Campania ha segnalato che le anzidette condizioni climatiche si sono verificate anche nella provincia di Napoli;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna viticola 1987-88 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della intera regione della Calabria e nella provincia di Napoli.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari sopracitati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 novembre 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A10266

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 novembre 1987.

Interventi diretti al ripristino di infrastrutture danneggiate nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio-agosto 1987. (Ordinanza n. 1243/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la nota del 27 ottobre 1987, n. 29271, del presidente dell'amministrazione provinciale di Bergamo con la quale si richiede il finanziamento di L. 8.674.627.245 per i lavori di somma urgenza effettuati dalla suddetta amministrazione su infrastrutture di competenza;

Ravvisata la necessità di intervenire per finanziare le spese relative ai lavori di cui al punto precedente data l'importanza della rete infrastrutturale colpita e della estensione del danno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per i lavori di somma urgenza è assegnata all'amministrazione provinciale di Bergamo la somma di L. 8.674.628.000 da utilizzare nelle seguenti infrastrutture:

s.p. Lenna-Mezzoldo;
s.p. Lenna-Foppolo;
s.p. Cugno-Valtorta;
s.p. n. 6 Ornica;
s.p. n. 1 Piazzatorre;
s.p. n. 1 Piazzolo;
s.p. S. Giovanni Bianco-Val Bordesighi.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 1 dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, l'amministrazione provinciale di Bergamo può agire anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, a far fronte con i fondi disposti dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10393

ORDINANZA 11 novembre 1987.

Modificazioni alle ordinanze n. 1171/FPC del 21 settembre 1987 e n. 1173/FPC del 21 settembre 1987 concernenti rispettivamente misure urgenti relative alla bonifica delle aree dell'ex stabilimento «Centro ecologico padano» di Carpiano e alla bonifica dell'area inquinata dello stabilimento ex «Baratta» di Alessandria. (Ordinanza n. 1245/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1171/FPC del 21 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987 con la quale si assegnava alla regione Lombardia un contributo straordinario di lire 5.500 milioni per gli interventi di bonifica nelle aree dell'ex stabilimento «Centro ecologico padano» di Carpiano;

Vista l'ordinanza n. 1173/FPC del 21 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987 con la quale si assegnava alla regione Piemonte un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per gli interventi di bonifica dell'area inquinata dell'ex stabilimento «Baratta» di Alessandria;

Considerata l'opportunità di snellire le procedure per l'attuazione dei disposti delle ordinanze sopraddette;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 5 dell'ordinanza n. 1171/FPC viene così modificato: «Il dipartimento della protezione civile effettuerà la nomina dei collaudatori delle opere di cui al precedente articolo 2».

Art. 2.

L'art. 6 dell'ordinanza n. 1173/FPC viene così modificato: «Il dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno effettuate».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10394

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 3 novembre 1987, n. 452** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1987), **recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 ***(a)***, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684 ***(b)***, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 ***(c)***, e dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 ***(d)***, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 ***(e)***, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684 ***(b)***, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918 ***(f)***, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 ***(g)***, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. Il periodo massimo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 ***(g)***, per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19 ***(h)***, è ulteriormente incrementato di sei mesi.

6. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4, saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione): «Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delbera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette».

(b) L'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 482/1982 (Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'art. 1 della medesima legge), quale risulta modificato dall'art. 1 della legge n. 944/1982, è il seguente: «La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non inferiore a 500».

Si trascrive il testo dell'art. 3 del medesimo decreto:

«Art. 3. — Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria».

(c) Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 23/1985 (Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale) è il seguente: «2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti».

(d) Il quinto comma dell'art. 5 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) così recita: «In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera

entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara».

(e) L'art. 4 del D.L. n. 807/1981 (Autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica) è così formulato: «Art. 4. — Il CIPI, con delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica di beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'art. 1, del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico.

Il CIPI provvederà, altresì, con apposite delibere, ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale».

(f) Il testo dell'art. 1 del D.L n. 796/1982 è riportato in appendice.

(g) Con il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 787/1985, il periodo di concessione dell'indennità di cui all'art. 1 del D.L. n. 796/1982 soprariportato [v. nota *(f)*] poteva essere prorogato fino al 31 dicembre 1986.

Il comma 6 del medesimo art. 4 aumenta da dodici a ventiquattro mesi il periodo massimo previsto dall'art. 2 del D.L. n. 23/1985 [per il titolo si veda la precedente nota *(c)*], per la corresponsione nel trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinario ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa.

(h) Con l'art. 9 del D.L. n. 835/1986 (Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) il periodo di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 787/1985 [si veda la precedente nota *(g)*] è incrementato di sei mesi.

Art. 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(a)*, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. *La GEPI provvede, altresì, nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1.*

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni *(b)*.

5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 *(c)*, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca, *dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Iesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione.*

(a) Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 218/1978 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 2 della legge n. 1115/1968 è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 5 della legge n. 184/1971 è riportato in appendice.

Art. 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 *(a)*.

3. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 *(b)*.

4. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 *(a)*, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;

c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera *b)*;

d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

(a) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 807/1981 si veda la nota *(e)* all'art. 1.

(b) Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 244/1981 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 *(a)*, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

(a) Si trascrive il testo dell'art. 5 del D.L. n. 807/1981 [per il titolo si veda la nota *(e)* all'art. 1]:

«Art. 5. — L'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, si applica, per un periodo non superiore a trentasei mesi, agli addetti delle imprese o dei rami aziendali di cui al precedente art. 4.

Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato di ulteriori sei mesi».

Art. 5.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 *(a)*, è inserito il seguente:

«Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale».

2. Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 *(a)*, non possono essere autorizzati sequestri conservativi e cessano gli effetti di quelli concessi.

3. Nei confronti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni *(a)*, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1987 e il 29 febbraio 1988, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 *(b)*, le parole: «tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare», sono sostituite dalle seguenti: «tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».

(a) Il testo vigente dell'art. 1 del D.L n. 26/1979 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *(b)*, del D.L. n. 786/1985 (Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, aventi sede ed operanti nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

(Omissis).

b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; *tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed aventi le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare».*

Art. 7

1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2 e 4 nell'anno 1987, valutato in lire 350 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 ***(a)***.

(a) Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) è il seguente: «2. È autorizzata la concessione di un contributo alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto».

Art. 8.

1. Alle imprese esercenti attività delle fonderie di ghisa e di acciaio che realizzino, entro il *31 dicembre 1988*, riduzioni di capacità produttiva relativa ai getti di ghisa e di acciaio mediante rottamazione dei forni fusori e degli impianti di formatura, può essere concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 250.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a condizione che l'impresa beneficiaria del contributo per la rottamazione degli impianti presenti e realizzi programmi di investimento in altri settori industriali o in servizi della produzione industriale, a tutela dell'occupazione nelle aree interessate.

2. Le società di cui all'art. 2359 del codice civile ***(a)*** potranno accedere ai benefici di cui al comma 1 anche sulla base di una valutazione complessiva dei programmi del gruppo societario a tutela dell'occupazione.

3. Gli impianti da demolire, in possesso dell'istante alla data di presentazione della domanda, debbono essere stati in produzione fino al 31 dicembre 1986 e, ove operanti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(b)***, debbono essere stati in attività entro il primo semestre 1984. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione dal proprietario degli impianti.

4. Le domande di contributo di cui al presente articolo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ***(c)***. *Il contributo è erogato previo accertamento, da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193* ***(d)***, *dell'avvenuta riduzione di capacità produttiva mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei programmi di investimento annessi alla domanda di contributo.*

5. La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, del livello qualitativo della produzione realizzata, nonché della localizzazione dei medesimi impianti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ***(b)*** e della qualità del programma di reinvestimento presentato, anche dal punto di vista della programmata soluzione dei problemi occupazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione del presente decreto*, sono individuati i criteri per l'accertamento della capacità produttiva degli impianti ai fini della concessione del contributo, con riguardo anche all'entità del metallo fuso, ai turni di lavorazione ed alla effettiva produzione.

7. Il regime autorizzatorio agli investimenti previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, e prorogato con decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 ***(e)***, è esteso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio *nonché all'intero settore dei tubi* e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1988.

7-bis. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonché le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 875 ***(f)***.

8. I contributi previsti dal comma 1 graveranno sul «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ***(c)***, che è all'uopo

incrementato di lire 40 miliardi. A tale maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 *(g)*.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) L'art. 2359 del codice civile definisce le società controllate e le società collegate.

(b) Il D.P.R. n. 218/1978 ha approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

(c) Il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 è riportato in appendice.

(d) La legge n. 193/1984 reca misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a. Il comma settimo del relativo art. 2 prevede che il contributo alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982 [si veda al riguardo in appendice il riferimento alla precedente nota *(c)*] venga erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

(e) Il D.L. n. 19/1983 (Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46) stabiliva nel 31 dicembre 1985 il termine entro il quale era previsto l'inizio di nuovi investimenti. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dal D.L. n. 20/1986.

(f) La legge n. 857/1949 reca: «Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione».

(g) L'art. 3 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) prevede la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del «Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

Art. 9.

1. Il contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88 *(a)*, può essere utilizzato, oltre che per l'acquisto di aree industriali, anche per l'acquisto, in tutto o in parte, dei beni e servizi che insistono sulle aree stesse, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti.

(a) Il comma 4-*bis* dell'art. 4 del D.L. n. 20/1986 (Misure urgenti per il settore siderurgico), aggiunto dalla legge di conversione, così dispone:

«4-*bis*. Per le finalità connesse alla riconversione produttiva derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, è concesso alla regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di proprietà delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri impianti».

Art. 10.

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618 *(a)*, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 2543 del codice civile *(b)* e dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni *(c)*.

3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'articolo 2400 del codice civile *(b)*, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile *(b)*.

5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.

(a) Il D.L. n. 409/1984 reca: «Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria».

(b) Il testo degli articoli 2400 e 2543 del codice civile è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 è riportato in appendice.

Art. 11

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.

4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le cooperative in gestione commissariale.

5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11

6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.

12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali.

Art. 12.

1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.

6. All'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la prosecuzione nell'anno 1987 del programma di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3 *(a)*».

7 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 3 dell'art. 16 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è così formulato: «3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate».

Art. 13.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42 *(a)*, hanno diritto di precedenza ai fini dell'assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di

cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 *(b)*, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(c)*, non più di 200 unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 *(b)*, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge della regione siciliana n. 42/1985 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 è riportato in appendice.

(c) Il comma 17 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: «Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unità previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 è elevato a 2000 unità. La quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già beneficiato dei contratti nel 1986».

Art. 14.

1. A favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti nelle zone delle province di Sondrio, Bolzano e Novara individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno avuto inizio il 18 luglio 1987, è corrisposta una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari ove spettanti.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un semestre, prorogabile per non più di due trimestri consecutivi.

3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni *(a)*, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215 *(b)*, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(c)*. I lavoratori sopra richiamati ed i familiari a carico sono esclusi dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa previste per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

4. I benefici di cui ai precedenti commi spettano altresì ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti in zone diverse da quelle colpite dagli eventi alluvionali, che, residenti nelle zone interessate dagli eventi predetti, siano impediti a raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi stessi.

5. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni, degli operai dell'industria.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1987 e in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Differimento pagamento imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi e razionalizzazione rete distribuzione carburanti».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di favorire la formazione professionale delle maestranze dipendenti dalle imprese soggette a processi di ristrutturazione tecnologica, ubicate nei territori di cui al presente articolo, realizzata mediante progetti autorizzati dalla regione Lombardia e dalla provincia di Bolzano a favore della regione e della provincia medesime, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 *(d)*, è incrementato in misura pari a lire 2 miliardi per l'anno 1987 e 3 miliardi per l'anno 1988, mediante prelievo di pari complessivo importo dalla gestione di cui all'articolo 26 della stessa legge *(d)*.

(a) Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) è il seguente:

«Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464».

(b) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 80/1978 (Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni) è il seguente:

«Art. 5. — Nei casi d'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, in via eccezionale, il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

(c) Il testo dell'art. 8 della legge n. 155/1981 è riportato in appendice.

(d) Il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 845/1978 è riportato in appendice.

Art. 15.

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174, e 3 luglio 1987, n. 262. *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 3/1987, n. 66/1987, n. 174/1987 e n. 262/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 55 del 7 marzo 1987, n. 106 del 9 maggio 1987, n. 156 del 7 luglio 1987 e n. 207 del 5 settembre 1987), recavano, il primo, proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI S.p.a., disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione, e gli altri tre, proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, nonché per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (f) all'art. 1:

L'art. 1 del D.L. n. 796/1982 (Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria) è così formulato:

«Art. 1. — A favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23 febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° agosto 1982, una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma precedente per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.

Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 1115/1968 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) è il seguente:

«Art. 2. — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economica settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.

La durata di detto trattamento può essere prolungata a sei mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a nove mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'art. 3».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

L'art. 5 della legge n. 184/1971 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali) è il seguente:

«Art. 5. — L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2).

Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 3:

Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L n. 244/1981 (Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione come modificato dall'art. 8 della legge n. 41/1986, è il seguente:

«Art. 1-*bis*. — Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.

Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati a corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 6:

Si trascrive il testo vigente degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 26/1979 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi):

«Art. 1 *(Le imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili).* — Le imprese di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del D.L.gs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le società che controllano da almeno un anno altre società in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.

La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.

Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale.

Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge dagli articoli 195 e seguenti e dall'art. 237 della legge fallimentare.

La revoca del commissario è disposta su parere conforme dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2 *(Poteri e compenso del commissario).* — Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.

Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di cento dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8:

Il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Si riporta il testo degli articoli 2400 e 2543 del codice civile:

«Art. 2400 (*Nomina e cessazione dall'ufficio*). — I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori [2626], nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata [Comma così modificato dall'art. 8 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127]».

«Art. 2543 (*Gestione commissariale*). — In caso d'irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 10:

Il testo dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1949, n. 285 è il seguente:

«Art. 11 (*Effetti delle ispezioni*). — In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento del verbale, ha facoltà, valutate le circostanze del caso, di diffidare l'ente a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito.

Ove l'ente non ottemperi entro il termine stabilito dalla diffida di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, *sentita la commissione centrale*, può, nei casi più gravi, decretare la cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale, nonché la sua decadenza da ogni beneficio di legge, qualora non concorrano motivi per i provvedimenti di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, nonché agli articoli 2543, 2544, 2545 Codice civile.

I provvedimenti di cui al precedente comma, allorché si tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di cooperative di produzione, previa intesa con quello dell'industria e commercio».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:

Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge della regione siciliana n. 42/1985 (Interventi a favore dei lavoratori licenziati delle imprese ICEM e Lesca Farsura, impiegati nei servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 51 del 16 novembre 1985 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 15 febbraio 1986, 3ª serie speciale:

«Art. 1. — I lavoratori licenziati dalle imprese ICEM e Lesca Farsura, che risultino regolarmente in forza al 1° gennaio 1985 e che a tale data erano stati già adibiti da almeno un anno ai servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo, sono iscritti, previa domanda da presentarsi alla competente sezione di collocamento, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto licenziamento o dalla data di entrata in vigore della presente legge, in una lista speciale per qualifica istituita presso la sezione medesima.

I lavoratori iscritti nella predetta lista speciale hanno diritto di precedenza, a parità di qualifica, nelle assunzioni sia numeriche sia nominative da effettuarsi da imprese che risultino assuntrici dei servizi riguardanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo.

Per il reperimento dell'ulteriore manodopera occorrente all'esecuzione di lavori le imprese assuntrici il servizio sono tenute ad avvalersi dei lavoratori iscritti nella lista speciale di cui al primo comma.

Nell'ambito della quota prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, gli avviamenti presso i cantieri di lavoro istituiti dal comune di Palermo per gli anni 1986, 1987, 1988, 1989, sono riservati fino al 30 per cento della predetta quota ai lavoratori iscritti nella lista speciale di cui alla presente legge».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 13:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È autorizzata la concessione a favore del comune di Palermo di un contributo straordinario di lire venticinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno dell'anno finanziario 1986, quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune stesso di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città.

2. All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune può far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unità, di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 14:

L'art. 8 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) reca:

«Art. 8 *(Contributi figurativi).* — Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo i criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 14:

Si trascrive il testo degli articoli 25 e 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):

«Art. 25 *(Istituzione di un Fondo di rotazione).* — Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Art. 26 *(Finanziamento integrativo dei progetti speciali).* — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

87A10511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 21 novembre 1987 Maiorino Lucia Maria, notaio residente nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Cava de' Tirreni, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

87A10440

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving*, con sede in Napoli e stabilimento di Pagani (Salerno), a decorrere dal 16 aprile 1985:
periodo: dal 16 luglio 1987 all'11 gennaio 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Snia BPD*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dall'8 febbraio 1985:
periodo: dal 9 febbraio 1987 al 7 agosto 1987;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Carva*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimento di Montjovet (Aosta), a decorrere dal 9 febbraio 1985:
periodo: dal 6 agosto 1987 al 1° febbraio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cei elettromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 22 novembre 1984:
periodo: dal 22 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 giugno 1985:
periodo: dal 3 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1984.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Polisud*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 12 luglio 1985:
periodo: dal 12 luglio 1987 al 7 gennaio 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 20 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fornace Campoleone*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 18 novembre 1984:
periodo: dal 18 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fornara industrie*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 25 aprile 1985:
periodo: dal 26 aprile 1987 al 22 ottobre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 24 novembre 1986 al 22 maggio 1987;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 23 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Tori no e stabilimento di Caluso (Torino) e Torino, a decorrere dal 28 aprile 1985:
periodo: dal 28 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartonda*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 29 maggio 1985:
periodo: dal 28 febbraio 1987 al 26 agosto 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fila Tools*, con sede in Voghera (Pavia) e stabilimento di Voghera (Pavia), a decorrere dal 28 dicembre 1984:
periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.L.E.M. Coop. lavoratori ex Motta*, con sede in Segrate (Milano) e stabilimento di Segrate (Milano), a decorrere dal 27 giugno 1985:
periodo: dal 1° ottobre 1986 al 29 marzo 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca & C.*, con sede in Como e stabilimento di Como, a decorrere dal 10 gennaio 1985:
periodo: dal 14 luglio 1986 al 9 gennaio 1987;
CIPI 28 settembre 1982: dal 12 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lira*, con sede in Collebeato (Brescia) e stabilimento di Collebeato (Brescia), a decorrere dal 30 marzo 1985:
periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 18 luglio 1985:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 15 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1987

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. D.R.M.* con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 30 agosto 1985:

periodo: dal 4 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 6 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Telsa*, con sede in Porto Valtravaglia (Varese) e stabilimento di Porto Valtravaglia (Varese), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 26 maggio 1987 al 21 novembre 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Fratelli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), a decorrere dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Resinflex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 luglio 1985:

periodo: dal 30 gennaio 1987 al 28 luglio 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rinaldo Rossi*, con sede in Visone (Alessandria) e stabilimenti di Ovada (Alessandria) e Visone (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1985:

periodo: dal 1° maggio 1987 al 27 ottobre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 13 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 18 agosto 1987.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mariano delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 3 marzo 1987 al 29 agosto 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siccet*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 25 dicembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hisco - Glenlane*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese), a decorrere dal 29 ottobre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 21 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Simi*, con sede in Albaredo Arnaboldi (Pavia) e stabilimento di Albaredo Arnaboldi (Pavia), a decorrere dal 12 maggio 1985:

periodo: dal 12 maggio 1987 al 9 agosto 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova valigeria di Campospinoso*, con sede in Campospinoso (Pavia) e stabilimento di Campospinoso (Pavia), a decorrere dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 21 giugno 1987 al 17 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 5 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° dicembre 1986.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 settembre 1985:

periodo: dal 24 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Catena*, con sede in Milano e stabilimento di Origgio (Varese), a decorrere dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 5 novembre 1986 al 2 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tin-Legno*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leini (Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1985:

periodo: dal 25 giugno 1987 al 21 dicembre 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.A.R. Stampaggi*, con sede in Mandella Vita (Novara) e stabilimento di Mandella Vita (Novara), a decorrere dal 12 febbraio 1986:

periodo: dall'11 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Acerbi veicoli industriali*, con sede in Castelnuovo Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), a decorrere dall'11 dicembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1987 al 10 dicembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tintoria e stameria Pessina*, con sede in Como e stabilimento di Como, a decorrere dal 10 gennaio 1986:

periodo: dall'8 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ariflex*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti di Alessandria e Caronno Pertusella (Varese), a decorrere dal 28 dicembre 1985:

periodo: dal 2 aprile 1987 al 28 settembre 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 marzo 1987.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Giudici Cellofane*, con sede in Rho (Milano) e stabilimento di Rho (Milano), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 2 luglio 1987 al 28 dicembre 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ve.De.Me.* con sede in Milano e stabilimento di Pandino (Cremona), a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Satres*, con sede in Milano e stabilimenti di Cortenova (Milano) e Ornago (Milano), a decorrere dal 5 novembre 1985:

periodo: dal 7 agosto 1986 al 4 novembre 1986;
CIPI 29 luglio 1982: dal 2 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 aprile 1987.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. I.A.R.E.E. dell'ing. Glauco Corbellini*, con sede in Udine e stabilimento di Udine, a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 1° ottobre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. I.A.R.E.E. dell'ing. Glauco Corbellini*, con sede in Udine e stabilimento di Udine, a decorrere dal 26 dicembre 1986:

periodo: dal 2 ottobre 1987 al 30 dicembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sata Torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 3 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Model Racing*, con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di Rimini (Forlì), Roma e Solara (Milano), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 18 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio Cidneo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 18 novembre 1986 al 16 maggio 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio Cidneo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 17 maggio 1987 al 12 novembre 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *Maglificio A. Farioli & Figli*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), a decorrere dal 17 maggio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi*, con sede in Como e stabilimento di Como, a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 2 aprile 1987 al 28 settembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Abla Fashion for Man*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 29 agosto 1987 al 24 febbraio 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 20 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Corbetta Francesco*, con sede in Ospitaletto Bresciano (Brescia) e stabilimento di Ospitaletto Bresciano (Brescia), a decorrere dal 12 aprile 1986:

periodo: dal 17 aprile 1987 al 13 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cesa*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 3 luglio 1987 al 29 dicembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Arca retrovisori*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 21 maggio 1986:

periodo: dal 26 maggio 1987 al 21 novembre 1987;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Unione chimica medicamenti Difme*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 1° aprile 1986:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 2 ottobre 1987;
CIPI 28 novembre 1985: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pomito*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dall'8 maggio 1987 al 3 novembre 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 24 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera S. Ciriaco*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 9 maggio 1987 al 4 novembre 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Omap*, con sede in Telve di Valsugana (Trento) e stabilimento di Telve di Valsugana (Trento), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 24 luglio 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Omap*, con sede in Telve di Valsugana (Trento) e stabilimento di Telve di Valsugana (Trento), a decorrere dal 18 ottobre 1986:

periodo: dal 25 luglio 1987 al 20 ottobre 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 22 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gaami*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano), a decorrere dal 28 febbraio 1986:

periodo: dal 5 marzo 1987 al 2 giugno 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 6 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venanzetti vibrazioni*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 21 febbraio 1987 al 21 maggio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Venanzetti vibrazioni*, con sede in Milano e stabilimento di Cinisello Balsamo (Milano), a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 22 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Bompadre imballaggi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), a decorrere dal 16 febbraio 1982:

periodo: dal 9 giugno 1986 all'11 settembre 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Bompadre imballaggi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), a decorrere dal 16 febbraio 1982:

periodo: dal 12 settembre 1986 al 10 dicembre 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982,
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Bompadre imballaggi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), a decorrere dal 16 febbraio 1982:

periodo: dall'11 dicembre 1986 all'8 giugno 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Cometa*, con sede in Cirimido (Como) e stabilimento di Cirimido (Como), a decorrere dal 3 aprile 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 7 gennaio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Cometa*, con sede in Cirimido (Como) e stabilimento di Cirimido (Como), a decorrere dal 3 aprile 1986:

periodo: dall'8 gennaio 1987 al 7 aprile 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Candotex*, con sede in Vertova (Bergamo) e stabilimento di Vertova (Bergamo), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1986 al 3 aprile 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Candotex*, con sede in Vertova (Bergamo) e stabilimento di Vertova (Bergamo), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bric's industria valigeria fine*, con sede in Olgiate Comasco (Como) e stabilimento di Olgiate Comasco (Como), a decorrere dal 29 agosto 1986:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 4 giugno 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bric's industria valigeria fine*, con sede in Olgiate Comasco (Como) e stabilimento di Olgiate Comasco (Como), a decorrere dal 29 agosto 1986:

periodo: dal 5 giugno 1987 al 2 settembre 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 settembre 1987;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Industria laterizi Pastore*, con sede in Pizzale (Pavia) e stabilimento di Pizzale (Pavia), a decorrere dal 23 marzo 1986:

periodo: dal 24 settembre 1986 al 27 dicembre 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Induma*, con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 22 giugno 1986 al 24 settembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 14 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Induma*, con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 25 settembre 1986 al 23 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 14 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Induma*, con sede in Milano e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano), a decorrere dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 24 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 14 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cititalia*, con sede in Zingonia di Ciserano (Bergamo) e stabilimento di Zingonia di Ciserano (Bergamo), a decorrere dal 25 settembre 1986:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 1° luglio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grundig elettronica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Zibido S. Giacomo (Milano), a decorrere dal 1° luglio 1981:

periodo: dal 30 maggio 1987 al 25 novembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 luglio 1983.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editrice Il Rinnovamento* ora *Impredit*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 2 luglio 1983:

periodo: dal 19 marzo 1987 al 14 settembre 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 31 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 22 marzo 1984.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ferriere S. Anna*, con sede in Milano e stabilimento di Sesto Calende (Varese), a decorrere dal 26 agosto 1983:

periodo: dal 15 gennaio 1987 al 13 luglio 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Isoflux Servomotors*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1983:

periodo: dal 26 dicembre 1986 al 23 giugno 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 12 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 luglio 1984.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cars* ex *Depa*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1983:

periodo: dal 3 febbraio 1987 al 3 maggio 1987;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cars* ex *Depa*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1983:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 30 ottobre 1987;
CIPI 22 febbraio 1987: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

78) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:

periodo: dal 25 gennaio 1986 al 23 luglio 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

79) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:

periodo: dal 24 luglio 1986 al 19 gennaio 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

80) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:

periodo: dal 20 gennaio 1987 al 18 luglio 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Facel*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 9 febbraio 1984:

periodo: dal 3 febbraio 1987 al 1° agosto 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camut*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 19 giugno 1987 al 15 dicembre 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 gennaio 1985.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Miesa*, con sede Bollate (Milano) e stabilimento di Bollate (Milano), a decorrere dal 4 marzo 1984:

periodo: dal 24 febbraio 1987 al 22 agosto 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 9 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 marzo 1984:

periodo: dal 23 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Iris*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 13 luglio 1984:

periodo: dal 7 luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 16 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 marzo 1985.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.P.*, con sede in Susa (Torino) e stabilimento di Susa (Torino), a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 20 febbraio 1987 al 18 agosto 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 marzo 1985.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), a decorrere dal 22 settembre 1984:

periodo: dal 26 marzo 1987 al 21 settembre 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 24 ottobre 1985.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ciemme 2*, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e stabilimento di Pieve S. Stefano (Arezzo), a decorrere dal 2 novembre 1984:

periodo: dal 30 gennaio 1987 al 28 luglio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 10 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

89) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali, operanti in comune di Ottana (Nuoro), a decorrere dal 1° gennaio 1984:

periodo: dal 28 marzo 1986 al 23 settembre 1986;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 15 maggio 1987.

90) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali, operanti in comune di Ottana (Nuoro), a decorrere dal 1° gennaio 1984:

periodo: dal 24 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 15 maggio 1987.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Edi*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 25 luglio 1984:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 27 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.

92) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pinto Mario*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 25 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 7 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

93) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1985:

periodo: dal 24 gennaio 1987 al 22 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicamps*, con sede in Sale (Alessandria) e stabilimento di Sale (Alessandria), a decorrere dal 7 aprile 1985:

periodo: dal 7 aprile 1987 al 3 ottobre 1987;
CIPI 1° marzo 1985: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

87A10374

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, a cinque posti di primo dirigente nelle Università e negli istituti universitari.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione numeri 9-10 del 26 febbraio-5 marzo 1987, parte II atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1987, registro n. 21, foglio n. 262, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso speciale, per esami, a cinque posti di primo dirigente nelle Università e negli istituti universitari, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984, registro n. 68, foglio n. 62, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A10317

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di matematica, piazza Porta S. Donato, 5, Bologna, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 dicembre 1987, ore 9;
seconda prova pratica: 22 dicembre 1987, ore 9.

87A10446

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, gruppo disciplinare n. 108, sezione di ingegneria, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1987, si svolgeranno presso la sede della Scuola, via G. Carducci, 40, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 dicembre 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 18 dicembre 1987, ore 15.

87A10447

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di aiuto corresponsabile di pneumologia area funzionale di medicina, presso l'ospedale «S. Anna»;

un posto di assistente medico di neurologia area funzionale di medicina, presso l'ospedale «S. Anna»;

due posti di assistente medico di radiologia area funzionale di medicina, di cui uno per il servizio di radiodiagnostica e uno per il servizio di radioterapia, presso l'ospedale «S. Anna»;

ventotto posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'ospedale «S. Anna»;

due posti di operatore professionale collaboratore vigile sanitario;

un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale «S. Anna» in Como.

87A10281

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale consorziale in Treviglio (Bergamo).

87A10277

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Monza (Milano).

87A10284

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/13, a:

un posto di assistente medico, addetto al nucleo operativo per le tossicodipendenze, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di operatore professionale di prima categoria-collaboratore assistente sanitario;
due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla presidenza dell'U.S.L. in Milano.

87A10282

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di oculistica presso l'unità sanitaria locale n. 22

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di oculistica, con rapporto di lavoro a tempo definito, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 108 del 22 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

87A10340

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - perito industriale per la sicurezza, personale di vigilanza ed ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore perito industriale per la sicurezza, personale di vigilanza ed ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 126 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carpi (Modena).

87A10288

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
quattro posti di assistenti medici per il settore igiene pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il venticinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L in Pieve di Soligo (Treviso).

87A10278

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero addetto al servizio di cardiologia e U.C.I.C.;
un posto di primario del servizio autonomo di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 65 del 6 novembre 1987 e n. 66 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

87A10276

REGIONE CALABRIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto di ortopedia presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 13 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L in Soverato (Catanzaro).

87A10476

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di primario di laboratorio analisi area funzionale di medicina;
un posto di assistente di chirurgia generale area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 23 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Soverato (Catanzaro).

87A10475

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio;
un posto di veterinario coadiutore area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 10 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L in Cles (Trento).

87A10354

ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione, presso l'ospedale «De Gironcoli» di Conegliano.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 65 del 6 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Milano.

87A10289

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 276 del 25 novembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a sei posti di procuratore legale in esperimento.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 200.000**
	semestrale	**L. 110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	**L. 82.000**
	semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
	annuale	**L. 313.000**
	semestrale	**L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100872780) L. 700